



TRIBUNALE DI COMO
- PRESIDENZA -

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Milano

Ai magistrati togati e Onorari del tribunale

Al sig. Procuratore della Repubblica

Ai Giudici di Pace

All'Ordine degli Avvocati

Alla Camera Penale

**LINEE GUIDA PER TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DEI
PROCEDIMENTI PENALI ex art. 83 D.L 17/2020 (così come modificato in
sede di conversione e successivamente ai sensi del DL 28/2020)**

PREMESSA.

Scopo del presente documento è quello di individuare le linee di operatività del Tribunale nel periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020, in cui l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse alle indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti¹ ed altre istituzioni. Infatti, a norma dell'art. 83, comma 7 del D.L. 17/2020 e successive modifiche, i dirigenti degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di

¹ E' stata inoltrata 18.3 e 15.4 all'Autorità regionale la richiesta di parere. La nota di Regione Lombardia è pervenuta in data il 4 maggio.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 luglio 2020 (DL 28/2020) nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3".

Con delibera 29 aprile 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito che, per l'annualità in corso non si prevederà un periodo "cuscinetto" in data antecedente il formale inizio del periodo feriale. Nel consegue che l'attività processuale nei termini successivamente delineati dovrà svilupparsi sino alla data del 26 luglio prossimo.

Le indicazioni che seguono sono state sviluppate in esito all'acquisizione dei contributi di un gruppo di giudici togati ed onorari, dell' Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Esse tendono a contemperare, nei limiti del possibile, i principi di cui sopra con il quotidiano esercizio dell'attività giurisdizionale correlato anche alla concreta verifica delle possibilità consentite alle risorse tecniche a disposizione dell'ufficio. Da questo punto di vista la piccola sperimentazione condotta nell'ultimo periodo ha evidenziato alcuni limiti degli applicativi in uso che risentono dell'elevato tasso di congestione della rete e sono installati sull'hardware non propriamente performante in dotazione al Tribunale. I desktop in dotazione ai magistrati non sono in genere provvisti di videocamere, microfoni e casse acustiche laddove il disposto della novellata art. 83, comma 7, lett f) prevede ora che il collegamento a remoto avvenga con **la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.**

L'indicazione è, dunque, quella di ricorrere all'utilizzo dei citati applicativi solo laddove sia obbligatorio e, preferibilmente, per attività diverse dalla celebrazione delle udienze (es. colloqui con i curatori, colloqui con i professionisti, compresi i CTU, audizioni degli amministrati ricoverati, camere di Consiglio) evitando quelle attività processuali per cui maggiore è il rischio di incorrere in nullità o, comunque, le possibilità di verifica delle condizioni in cui si trovano gli interlocutori sia di fatto impossibile o grandemente ridotta.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

Si favorirà, invece, il **processo di cartolarizzazione** delle interlocuzioni, che esclude la presenza fisica del difensore in udienza, e, nell'ambito più strettamente processuale verrà privilegiata la trattazione delle cause di natura documentale. Le linee guida sulla trattazione scritta hanno la finalità di contenere l'incidenza negativa sulla giustizia civile dell'attuale emergenza epidemiologica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, degli articoli 24 e 111 Costituzione e del principio di leale collaborazione tra avvocatura, amministrazione, magistratura. L'alternativa, infatti, è il rinvio dei procedimenti a data ben successiva (visti i differimenti già effettuati) al 30 luglio. D'altro canto deve essere valutata anche la situazione correlata ad una possibile diversa modulazione delle presenze del personale amministrativo rispetto il periodo pre epidemico ed all'incremento dell'attività di ricezione atti da telematico.

Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l'udienza di riferimento

Pertanto le "note di trattazione scritta" dovranno essere così denominate e redatte nel rispetto dei criteri di sintesi sopra indicati.

La "cartolarizzazione" del procedimento non modifica, infatti, norme o termini processuali il cui richiamo, qui, appare superfluo.

I termini indicati in questa sede sono finalizzati, invece, a sostituire l'attività che si sarebbe svolta in udienza momento che costituisce il punto a partire dal quale dovrà essere emesso il provvedimento del giudice.

Sulla scorta di tali premesse si sintetizzano alcune ipotesi di lavoro:

1. PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIO E PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Si prevede, alternativamente, a seconda dell'incombente e dei procedimenti:

- il rinvio a data successiva al 30 luglio 2020;
- la trattazione scritta con deposito di note scritte per la data di udienza fatto salvo un termine ulteriore di 4 giorni per eventuali controdeduzioni.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

A) Udienze sostituite dalla TRATTAZIONE SCRITTA in modalità telematica:

a1. Per le seguenti udienze:

- prima udienza ex art. 183 c.p.c ;
- udienza di ammissione delle prove;
- udienza di esame della ctu;
- udienze fissate ex artt. 181-309 c.p.c;
- udienze fissate ex art. 306 c.p.c;
- udienze fissate per l'esame di documentazione acquisita ex artt. 210- 213 c.p.c;
- udienza di precisazione delle conclusioni;
- udienze fissate per la verifica dell'esito di trattative pendenti;
- udienze collegiali (compresi i reclami);
- udienze di procedimenti cautelari (anche in sede di reclamo) che non siano fissate per esame di informatori;
- udienze ex art. 702 ter c.p.c che non siano di assunzione di prove orali o fissate ex art. 185 c.p.c;

Entro la data d'udienza originariamente prevista, le parti depositeranno delle note sintetiche contenenti solo le istanze e le conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Giudice.

I legali, dunque, non dovranno depositare memorie ma semplicemente rappresentare le proprie richieste attraverso il deposito di note scritte (così testualmente lett. h comma 7 art. 83 DL 18/2020).

Nei quattro giorni successivi sarà consentito il deposito di eventuali controdeduzioni sempre nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Allo scadere di detto termine la decisione sarà automaticamente presa in riserva dal Tribunale.

Il giudice potrà con suo provvedimento, all'esito dello scadere del termine di 4 giorni di cui sopra ed esaminate le note dei difensori, prevedere lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, solo se lo riterrà opportuno per chiarimenti o per il tentativo di conciliazione ma non è vincolato in tal senso dalla richiesta congiunta delle parti.

In ogni caso il collegamento da remoto sarà possibile previo consenso scritto delle parti e verifica della relativa fattibilità tecnica.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

a2. ud. ex artt. 181 e 309 c.p.c.: nel caso in cui nel termine di 4 giorni di cui sopra le parti congiuntamente manifestano la loro volontà di abbandonare il giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c, il giudice sciogliendo la riserva potrà emettere fuori udienza i provvedimenti previsti dall'art. 181 c.p.c.

a3. ud. di precisazione delle conclusioni ordinarie: entro la data di udienza originariamente prevista le parti depositeranno i fogli di P.C. e quindi il giudice assegnerà, con provvedimento fuori udienza, i termini ex art. 190 c.p.c trattando la causa in decisione. La comunicazione avverrà a mezzo PEC contestualmente inviata.

a4. ud. ex artt. 281sexies c.p.c.:

La norma prevede la lettura del dispositivo in udienza ed è pertanto necessario anticipare il contraddittorio.

Per la discussione le parti dovranno depositare telematicamente entro i 10 giorni antecedenti la data dell'udienza una nota con richiesta di decisione della controversia, precisando le conclusioni ed illustrando le ragioni alla base della domanda anche sulla base delle risultanze processuali nel frattempo sopravvenute o acquisite.

Nel termine di 5 giorni antecedenti la data di udienza salvo che il giudice non disponga altrimenti, verranno depositate, brevi note scritte conclusive di replica anche in sostituzione della discussione orale. Nella data di udienza verrà depositata la sentenza ex art. 281sexies c.p.c. La sentenza verrà successivamente pubblicata e comunicata alle parti ex art. 133 c.p.c.

Nelle residue controversie ex art. 281 quinquies c.p.p. tuttora pendenti verrà preferibilmente applicata, se del caso in esito a revoca di precedente ordinanza, l'ipotesi prevista dal comma 1 che prevede la trattazione scritta.

I termini verranno indicati dal Giudice.

A5. procedimenti cautelari: la trattazione scritta, nei termini in precedenza indicati, è possibile per le udienze in cui non devono essere assunte prove orali; nel caso fosse necessario sentire degli informatori l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30 luglio salvo che il giudice non ravvisi ragioni d'urgenza.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

a6. accertamenti tecnici preventivi: parte resistente (come già viene richiesto attualmente) si costituirà in giudizio almeno 5 giorni prima dell'udienza. I legali entro la data indicata per l'udienza depositeranno in via telematica le proprie istanze comprese eventuali proposte sulla formulazione del quesito e la nomina dei ctp (o riserva di nomina entro l'inizio delle operazioni peritali). Analogamente si procederà nel caso di procedimenti già differiti. La decisione sarà quindi automaticamente presa in riserva dal Tribunale. Si applicano i punti II e III del successivo paragrafo B.

B) GIURAMENTO DEL CTU

Si procederà come segue:

- I) entro il termine originariamente fissato per l'udienza già prevista per il giuramento le parti potranno depositare brevi note con proposte sulla formulazione del quesito (valutata anche la bozza che il giudice avrà cura di comunicare) e la nomina dei ctp (o riserva di nomina entro l'inizio delle operazioni peritali);
- II) successivamente il giudice, con ordinanza, formulerà in via definitiva il quesito e nel suo provvedimento assegnerà i tre termini per lo svolgimento della ctu (deposito della bozza, delle osservazioni e della relazione definitiva); i termini saranno assegnati con decorrenza dall'inizio delle operazioni peritali (vedi punto successivo);
- III) entro 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al punto precedente il ctu nominato depositerà nel PCT una nota scritta contenente il suo giuramento e la data di inizio delle operazioni peritali, con luogo e orario.

IV) PROCEDIMENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 3, DL 18/2020

Il giudice potrà trattarli ex art. 83 comma 7 lett. a) -f) - h) -h bis)

- 1. con il contraddittorio cartolare, ove possibile;
- 2. con l'udienza telematica, se lo ritiene opportuno;

Prot. 596 del 5 maggio 2020

3. mediante udienza in presenza in Tribunale, con le cautele del caso, qualora l'incombente non consenta la trattazione scritta o l'udienza da remoto (ad es. assunzione testi) o le parti non prestino il consenso per l'udienza telematica. Sarà il titolare del procedimento, stante l'urgenza a indicare le modalità di trattazione.

C) RINVIO A DOPO IL 30 LUGLIO 2020:

per i seguenti incombenti

- esame dei TESTIMONI;
- INTERROGATORI FORMALI delle parti;
- TENTATIVI DI CONCILIAZIONE EX ART. 185 cpc;
- GIURAMENTI DECISORI O SUPPLETORI;
- CHIAMATE A CHIARIMENTI DEL CTU, salvo che il giudice non ritenga di assegnare di un termine per chiarimenti scritti, ovvero trattare l'udienza in videoconferenza;
- sottoscrizione di VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE;

I legali sono già autorizzati a comunicare alle parti e ai testimoni la mancata celebrazione dell'udienza.

Resta salva la possibilità delle parti di rinunciare alle prove orali e chiedere congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rinuncia che il giudice valuterà caso per caso.

2. ALTRI PROCEDIMENTI COLLEGIALI O DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si prevede il **RINVIO A DOPO IL 30.6.2020** per i seguenti procedimenti:

- UDIENZE DELLA SEZIONE AGRARIA;
- procedimenti inerenti all' ADOZIONE DI MAGGIORENNI;
- procedimenti di VOLONTARIA GIURISDIZIONE CONDOMINIALE, salva apposita motivata istanza di trattazione urgente da parte del difensore;
- procedimenti di VOLONTARIA GIURISDIZIONE in materia SUCCESSORIA, salva apposita motivata istanza di trattazione urgente da parte del difensore;

Prot. 596 del 5 maggio 2020

- procedimenti di **CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI**, salva apposita motivata istanza di trattazione urgente da parte del difensore.

3. PROCEDURE CONCORSUALI

Si evidenziano gli elementi di novità introdotti dal capo II articoli da 4 a 10 del Decreto legge 23/2020.

Per le udienze in materia di procedure concorsuali, va segnalata, più che in altri settori del diritto civile, ove è richiesta la difesa tecnica, la esigenza di salvaguardare il contraddittorio con il debitore il quale ha diritto di essere sentito e di partecipare al procedimento, senza la necessità di costituirsi a mezzo difensore. La conciliazione tra questa prerogativa e le modalità di trattazione "cartolare" ovvero telematica previste dall'art. 83 del D.L. 18/2020 risulta pertanto particolarmente delicata.

Per cercare di contemperare tali esigenze, si propone la adozione delle seguenti linee guida:

a1. udienze prefallimentari (ipotesi in cui il debitore sia assistito da difensore):

- i procuratori che assistano la parte debitrice si costituiranno in modalità telematica entro 7 giorni antecedenti l'udienza, depositando la documentazione contabile e ogni altra documentazione, nonché eventuale memoria ad illustrazione delle difese svolte;
- la parte istante il fallimento, depositerà telematicamente entro due giorni prima dell'udienza prefallimentare, breve replica, rassegnando le proprie conclusioni;
- se la parte istante è il Pubblico Ministero (non dotato di consolle) potrà depistare in cancelleria secondo le usuali modalità. L'atto verrà poi caricato in consolle.
- il giorno dell'udienza, il giudice delegato emetterà provvedimento di riserva, all'esito del quale il fascicolo verrà portato al collegio per la discussione;
- il provvedimento del collegio verrà depositato telematicamente;
- in caso di mancata costituzione nei termini anzidetti, la trattazione del fascicolo verrà rinviata a data successiva al 1 luglio 2020;
- nei casi di trattazione urgente (ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando [questione per lo più rilevabile d'ufficio], o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro), la trattazione del fascicolo

Prot. 596 del 5 maggio 2020

sarà comunque assicurata nelle forme della trattazione cartolare, in base alle indicazioni che saranno specificatamente impartite;

- ove i procuratori costituiti non depositino le istanze scritte, il giudice delegato adotterà i provvedimenti ex art. 181 e 309 c.p.c.;

a2. (ipotesi in cui il debitore non sia costituito):

In questo caso è necessario, per evitare vizi del procedimento, assicurare la possibilità di astratta partecipazione per garantire il contraddittorio e la difesa. La modalità cartolare, per un soggetto che non è costituito con difensore, non appare utilmente percorribile. In tale ipotesi, dunque, verrà disposto il rinvio del procedimento a data successiva il 30 luglio.

b. udienze di verifica stato passivo e approvazione di rendiconto

Tali udienze si caratterizzano per il diritto del debitore fallito di essere sentito dal G.D. Esse inoltre vedono coinvolti soggetti che, di norma per la loro qualità soggettiva (professionisti, imprese iscritte presso la CCIAA), risultano obbligati ad essere muniti di pec.

Al fine di assicurare la trattazione di tali incombenti ed evitare il ricorso al rinvio massivo a data successiva al 30 luglio, l'udienza si svolgerà preferibilmente, previa valutazione della idoneità dei sistemi informatici in dotazione, in videoconferenza tramite l'applicativo Microsoft Teams, con la presenza del giudice delegato nel proprio ufficio presso il Tribunale.

Il curatore fallimentare sarà collegato in videoconferenza all'aula virtuale del giudice delegato.

I legali dei creditori o i creditori muniti di pec o email che volessero eventualmente intervenire chiederanno al curatore fallimentare, con comunicazione da inoltrare, a mezzo pec o, in via residuale, a mezzo mail, alla pec della procedura fallimentare almeno 5 giorni prima dell'udienza, il link di connessione all'aula virtuale del giudice e cureranno la connessione in videoconferenza il giorno della udienza. Nel caso di richiesta con email semplice, il Curatore avrà cura di richiedere la conferma della ricezione della mail inoltrata contenente il link all'aula virtuale del giudice delegato.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

Il Giudice delegato, nel proprio ufficio presso il tribunale, verbalizzerà, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di distanziamento sociale, eventuali presenze del fallito e/o di creditori non assistiti da legale e/o sprovvisti di pec o email, per i quali sia assolutamente impossibile partecipare alla udienza in videoconferenza, come sopra specificato.

Poiché il contraddittorio per la formazione dello stato passivo è già di per sé cartolare, eventuali problemi di connessione del legale dei creditori non daranno luogo ad alcun rinvio di udienza, che verrà regolarmente celebrata con le modalità indicate.

Solo in via residuale, in caso di assoluta inidoneità dei sistemi telematici in dotazione, ovvero di udienze che possano comportare la concreta difficoltà di assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di distanziamento sociale (ad es., per il presumibile eccessivo numero di presenze fisiche nell'aula del giudice delegato), si provvederà al rinvio a data successiva al 1 luglio 2020, con provvedimento da adottarsi almeno 7 giorni prima dell'udienza;

c. Udienze di ammissione concordati/accordi di ristrutturazione debiti ed omologhe:

- saranno celebrate dal collegio con modalità cartolare, assegnando alle parti (società in concordato, commissario/precommissario giudiziale, P.M., eventuali opposenti) il termine fino al giorno stesso dell'udienza fissata entro le ore 11:00, per il deposito di brevi "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", con invito a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato; alla scadenza del termine sopra assegnato, il collegio provvederà fuori udienza.

d. Colloqui con i giudici delegati:

- saranno assicurati in videoconferenza tramite l'applicativo Microsoft Teams. I legali che dovessero avere necessità di prenotazione di un colloquio provvederanno a scrivere ai magistrati interessati per verificarne le disponibilità.

4. SETTORE FAMIGLIA

Anche in tale settore dovrà essere privilegiato il **contraddittorio cartolare**, di cui all'art. 83, comma 7, **lett. h)**, prevedendo il collegamento da remoto come possibile solo se il giudice lo ritiene opportuno, per ottenere chiarimenti dalle parti o tentare la conciliazione. La richiesta delle parti, anche congiunta, di celebrazione dell'udienza con collegamento da remoto sarà attentamente valutata dal giudice, ma non vincolante.

A) procedimenti camerati si applicheranno in quanto compatibili, le regole previste al capo 1 per il processo ordinario di cognizione. In particolare

a1. Entro la data d'udienza originariamente prevista, le parti depositeranno delle note sintetiche contenenti solo le istanze e le conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Tribunale.

Nei 4 giorni successivi sarà consentito il deposito di eventuali controdeduzioni sempre nel rispetto dei criteri sopra indicati. Allo scadere di detto termine la decisione sarà automaticamente presa in riserva dal Tribunale.

Il Tribunale potrà delegare il giudice relatore per lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, solo se lo riterrà opportuno per chiarimenti o per il tentativo di conciliazione ma non è vincolato in tal senso dalla richiesta congiunta delle parti. Nessuna norma infatti impone di sentire le parti personalmente.

a2. per il giuramento del ctu si procederà come indicato per i procedimenti ordinari.

a3. prove orali e audizioni minori: rinvio

Non potendosi procedere all'assunzione dei testimoni, neppure con collegamento da remoto, detti procedimenti saranno rinviati a data successiva al 30 luglio 2020. Anche per l'interrogatorio formale delle parti verrà disposto il rinvio, in ragione i quanto indicato in premessa.

B) giudizi contenziosi ordinari post udienza presidenziale

b1. Si richiama quanto indicato al punto 1 per il processo ordinario processo di cognizione. - Per l' esame delle relazioni dei Servizi Sociali si prevede la

Prot. 596 del 5 maggio 2020

trattazione scritta con assegnazione alle parti di un termine di 4 giorni decorrente dall'udienza originariamente prevista, con successiva riserva del giudice.

C) esame dei TESTIMONI, audizioni di MINORI - INTERROGATORI FORMALI delle parti verranno rinviate a data successiva il 30 luglio 2020

D) nei procedimenti relativi agli ORDINI DI PROTEZIONE si terrà udienza con le precauzioni del caso con possibilità di udienza da remoto (salvo problemi tecnici) su istanza congiunta di entrambi i difensori.;

E) reclami: verrà assegnato un termine alle parti per contraddittorio cartolare;

F) udienze collegiali: verrà assegnato un termine alle parti per contraddittorio cartolare;

G) procedimenti ex art. 316bis cc: verrà assegnato un termine alle parti per contraddittorio cartolare; udienza con collegamento da remoto solo se ritenuto opportuno dal giudice nel singolo caso;

H) udienze presidenziali nei giudizi di separazione e divorzio consensuali

Per queste udienze che richiedono necessariamente la comparizione delle parti, l'indicazione è il rinvio a data successiva al 30 luglio .

I giudici valuteranno la trattazione con collegamento da remoto ex lett. f) solo in casi particolari e previo consenso scritto di entrambe le parti.

Non appare invero fattibile sul piano pratico la celebrazione dell'udienza da remoto, non solo in ragione delle problematiche di natura tecnica richiamate in premessa ma anche in ragione del numero di procedimenti (mediamente 30) fissati per ogni udienza tra separazioni e divorzi. Inoltre, per ciascuna posizione bisognerebbe accertare l'identità delle persone, la libera volontà di partecipazione ecc.. con inevitabile notevole dilatazione dei tempi.

D'altro canto il fatto che vengano in discussione diritti personalissimi sconsiglia l'utilizzo di formalità scritte surrogatorie che comunque, visto l'altro numero di procedimenti, risulterebbero difficilmente gestibili dalla cancelleria.

I) Udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e di divorzio giudiziali

Per le udienze presidenziali delle separazioni e dei divorzi giudiziali l'unica soluzione praticabile sul piano normativo è il collegamento da remoto, perché la lett. h) dell'art. 83 non è applicabile. Si ripropongono dunque le considerazioni esposte in precedenza.

Verrà pertanto disposto il rinvio per i **procedimenti di divorzio, che hanno a monte la regolamentazione della separazione**, salvo che siano ravvisabili specifiche ragioni di indifferibilità da specificare con apposita istanza depositata da parte dei legali almeno 7 giorni prima dell'udienza. Se, esaminata l'istanza, il giudice ravvisa l'urgenza, il procedimento verrà trattato con collegamento da remoto.

Per quanto riguarda le **separazioni** l'udienza presidenziale potrà tenersi con **collegamento da remoto**, ad istanza congiunta delle parti da depositare almeno sette giorni prima dell'udienza, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso vi sia prole, qualora sia concretamente versato un assegno mensile inferiore ad euro 200,00 a figlio;
- nel caso di assegno per il coniuge, qualora il coniuge richiedente abbia un reddito inferiore alla soglia di ammissione al gratuito patrocinio e non abbia altre entrate (es. reddito di cittadinanza);
- nel caso in cui un genitore lamenti di non poter incontrare i minori neppure a fine settimana alterni o, in alternativa, una volta alla settimana.
- nell'ipotesi di gravissimo pregiudizio per l'integrità psicofisica dei minori o per il coniuge determinato da violenza documentata;

Qualora in esito a istanza depositata da una sola parte processuale il giudice ravvisi effettivamente l'urgenza/necessità, interpellerà l'altra parte per verificare il consenso al collegamento da remoto, rappresentando che, in difetto, fisserà avanti a sé un'udienza con la presenza effettiva in tribunale di coniugi e difensori. Il difensore della parte interpellata dovrà entro tre giorni esprimere formalmente il consenso o meno al collegamento da remoto, in modo da consentire l'organizzazione dell'udienza virtuale o di quella in presenza in tribunale

5. SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

5a) I Giudici Onorari provvederanno a rinviare, di mese in mese, tutte le udienze in cui il debitore non sia costituito, già fissate nel periodo interessato, sia con riferimento ai pignoramenti mobiliari, sia con riferimento ai pignoramenti presso terzi, a data successiva al 30 luglio 2020. La previsione di udienze cartolari o tramite teams non risulta infatti compatibile con la previsione della presenza del debitore in udienza, senza l'assistenza del difensore.

5b) I giudici valuteranno caso per caso istanze di anticipazione eventualmente proposte, sia dai creditori, sia dai debitori (questi ultimi anche a mezzo di comunicazione mail alla cancelleria con allegato documento di identità) giustificate da ragioni di urgenza (ad es. nei pignoramenti presso terzi, che costituiscono la stragrande maggioranza, il debitore potrebbe essere interessato a veder svincolato al più presto il proprio conto corrente, oggetto di pignoramento. In questo caso, il debitore invierà una mail alla cancelleria dichiarando di non avere alcuna istanza o contestazione in ordine alla prosecuzione della procedura e di avere interesse alla celere definizione della stessa. A fronte di tale dichiarazione, i giudici potranno, a quel punto, anticipare l'udienza rinviata da tenere con modalità cartolare, procedendo in tale sede all'assegnazione delle somme).

5c) Se invece nella procedura tutte le parti risultino costituite con l'assistenza di difensore (ivi compreso il debitore), il giudice onorario valuterà di tenere la già fissata udienza alternativamente via cartolare o da remoto, provvedendo ad avvisare i difensori almeno 7 giorni prima dell'udienza delle modalità di celebrazione dell'udienza.

5d) Relativamente ai procedimenti di nuova iscrizione verrà fissata udienza in data successiva al 30 luglio 2020.

5e) Le udienze di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo già fissate verranno trattate dai giudici assegnatari dei fascicoli con modalità cartolare. Essendo prevista la costituzione del convenuto fino alla data dell'udienza, il giorno dell'udienza il giudice verificherà la regolare instaurazione del contraddittorio assegnando breve termine alle parti per memorie scritte in

Prot. 596 del 5 maggio 2020

replica alle difese della controparte, riservando all'esito del deposito delle memorie di provvedere. Il mancato deposito di memorie da parte di entrambi i difensori verrà valutato quale perdita di interesse alla coltivazione dell'opposizione. In tal caso, il giudice si limiterà ad assegnare i termini per promuovere il giudizio di merito senza pronunciarsi sull'istanza cautelare di sospensione.

5f) I Giudici Onorari provvederanno sulle istanze di vendita depositate nel periodo interessato: - emettendo decreto di vendita (per beni di valore inferiore a 20.000 euro) in tempo utile affinché le operazioni di vendita possano essere iniziate dall'IVG in epoca immediatamente successiva al 30 luglio 2020; - ovvero fissando nel tempo più ravvicinato possibile udienza, propedeutica all'emissione della ordinanza di vendita (per beni di valore superiore a 20.000 euro);

5g) I giudici onorari rinvieranno a data successiva al 30 luglio 2020 le udienze fissate nell'ambito delle esecuzioni per obblighi di fare (ex art. 612 c.p.c.).

5h) Relativamente alle vendite attualmente sospese, si rappresenta la seguente problematica:

- è presumibile che, nell'attuale periodo caratterizzato da una forte incertezza del mercato, derivante sia dalla attuale chiusura della maggior parte delle attività produttive, sia in relazione alla crisi economica che inevitabilmente sta attraversando il Paese, le vendite dei beni mobili e mobili registrati sarebbero ragionevolmente falsate dalla sfavorevole congiuntura, così comportando se non esito negativo, quantomeno una svalutazione del prezzo;

- tale situazione condurrebbe prudenzialmente alla sospensione di tutte le vendite in corso fino al 30 luglio 2020, con ripresa immediatamente successiva, nell'attesa di una fisiologica ripresa del mercato, una volta rientrata l'emergenza sanitaria;

- d'altra parte, deve essere tenuto in debito conto che un periodo di sospensione così ampio comporta l'aumento delle spese di custodia, in tutti i casi in cui sia già avvenuto l'asporto dei beni da parte dell'istituto vendite

Prot. 596 del 5 maggio 2020

ovvero i beni si trovino custoditi presso terzi (si pensi principalmente alle autovetture);

- rispetto alle esecuzioni mobiliari, tali ulteriori spese nella maggior parte dei casi farebbero venire presumibilmente meno la convenienza del creditore di proseguire nella esecuzione intrapresa;

- tuttavia, si ritiene che in risposta alla riferita problematica, la previsione della ripresa *tout court* delle operazioni di vendita non sarebbe efficace ed adeguata, atteso che - al fine di rispettare le vigenti misure statali e regionali che restringono allo stato attuale lo spostamento e la circolazione di persone e mezzi - l'aggiudicatario si troverebbe comunque nell'impossibilità, al lui non imputabile, di ritirare il bene. Resterebbe dunque immutato il problema delle spese di custodia.

Alla luce di tale situazione si forniscono le seguenti indicazioni :

- l'Istituto Vendite Giudiziarie provvederà ad una ricognizione di tutte le vendite attualmente in corso, specificando: - lo stato della procedura; - se relativamente ai beni oggetto della procedura siano o meno contemplate spese di custodia e, in caso affermativo, precisandone l'ammontare fino al 30 luglio 2020; - se sia possibile e concretamente fattibile la consegna dei beni aggiudicati mediante spedizione di corriere (ad oggi settore non interessato dalla sospensione dell'attività) e a quale prezzo; - laddove venga progressivamente ripristinata la libera circolazione delle persone, se sia possibile organizzare la consegna del bene nel rispetto dei presidi di sicurezza (distanze - divieto di assembramenti etc.);

- una volta pervenuta l'informativa da parte dell'Istituto Vendite, per ciascun fascicolo, il giudice onorario valuterà la peculiarità della situazione, invitando con provvedimento scritto il creditore procedente a prendere posizione sull'interesse a coltivare la intrapresa esecuzione;

- conseguentemente: a) laddove il creditore intenda rinunciare alla procedura il giudice dell'esecuzione assumerà i conseguenti provvedimenti di estinzione; b) se il creditore manifesti invece interesse alla prosecuzione della procedura occorre ulteriormente distinguere: - nel caso in cui il giudice reputi in concreto

Prot. 596 del 5 maggio 2020

fattibile la ripresa delle operazioni di vendita, sentito il creditore, la vendita avverrà con modalità esclusivamente telematica e, dunque, con eliminazione dell'ultimo esperimento a offerta libera in loco; - nel caso in cui la vendita risulti invece impraticabile, le relative operazioni verranno interrotte e dovranno essere re-iniziate dal 1 luglio 2020.

6. SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Anche con riferimento a questo settore è opportuno incentivare, compatibilmente con la specificità del rito, la celebrazione dell'udienza c.d. cartolare prediligendo il c.d. procedimento camerale contenzioso di cui alla lett. h) dell'art. 83 comma 7 D.L.17/20 per le seguenti ragioni: maggiore celerità nella celebrazione del procedimento camerale contenzioso con inevitabile maggiore smaltimento dell'arretrato; sostanziale abbattimento del rischio concreto ed attuale di insorgenza, durante l'udienza tramite collegamento da remoto, di problemi pratici, magari di non facile soluzione, da utilizzo, ancora in fase sperimentale, degli applicativi necessari in dotazione. Quanto alle valutazioni circa l'urgenza si richiama la circolare 19 marzo 2020 laddove si prospetta che nella categoria possano rientrare i procedimenti di cui agli artt. 445 bis c.p.c., art. 28 L. 300/70, art. 1 c. 48 L.92/2012 poichè hanno per oggetto diritti costituzionalmente tutelati.

Nell'ambito delle controversie verrà dunque data prioritá a quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art. 1, co. 47 e ss L. 92/2012. Di converso verranno differite le controversie avente natura prevalentemente economiche (es. differenze retributive) ovvero riconoscimento di qualifiche ecc

Per le **udienze di prima comparizione** e per le sole **udienze di discussione** già fissate nonché per le **udienze** già fissate o da fissare per le **controversie a trattazione necessaria** di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 sino al 30.06.2020, verrà privilegiata la trattazione cartolare dei procedimenti.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

In alternativa, qualora entrambe le parti ne facciano richiesta congiunta, il giudice del lavoro, potrà procedere alla trattazione da remoto a mezzo degli applicativi autorizzati.

Per l' **udienza c.d. cartolare le parti ed i loro difensori** dovranno:

a) costituirsi ritualmente quanto al resistente nei dieci giorni dalla data di udienza con possibilità per il ricorrente di depositare, entro due giorni prima dell'udienza richiesta, note di replica alla costituzione avversaria e, successiva riserva o rinvio della decisione all'esito della scadenza dei termini differiti che saranno concessi ad entrambe le parti;

b) in caso di costituzione del resistente intervenuta il giorno stesso dell'udienza, ove la causa non possa essere comunque decisa il giudice riserverà ogni provvedimento anche decisorio a dopo cinque giorni, entro i quali il ricorrente dovrà esprimere la propria eventuale richiesta di un termine di replica (in tal caso ritornandosi all'ipotesi di cui alla lett. a), ossia si assegneranno termini sfalsati alla cui scadenza sarà adottato il provvedimento opportuno).

Per la discussione le parti dovranno **depositare** telematicamente entro **10 giorni** prima della data dell'udienza una **nota con richiesta di decisione** della controversia, riportandosi alle conclusioni contenute negli atti introduttivi ed illustrando le ragioni alla base della domanda anche sulla base delle risultanze processuali nel frattempo sopravvenute o acquisite.

Nei 5 giorni successivi, salvo che il giudice disponga diversamente, potranno essere depositate eventuali note di replica.

Le note scritte sostituiscono la discussione. Il giudice depositerà telematicamente il dispositivo il giorno fissato per l'udienza.

Il GdL procederà a trattazione scritta anche nel caso di una sola richiesta in questi termini qualora la parte o le altre parti costituite contrapposte dovessero avanzare richiesta di celebrazione dell'udienza ai sensi della f) dell'art. 83, risultando necessaria, per queste ultime tipologie di udienza, la congiunta richiesta di tutte le parti processuali costituite a garanzia della

Prot. 596 del 5 maggio 2020

disponibilità, capacità e competenza di utilizzo degli applicativi necessari per la celebrazione da remoto.

In caso di silenzio di tutte le parti si procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c. o dell'art. 309 c.p.c.

Per l' **udienza da remoto le parti ed i loro difensori** dovranno depositare una **congiunta richiesta** tramite il deposito telematico entro e non oltre **10 giorni** prima della data dell'udienza la **richiesta** di trattazione, **discussione e decisione** della controversia con collegamento mediante gli applicativi autorizzati dal Ministero della Giustizia,

In questa ipotesi il GdL, valutata l'istanza, dovrà riportare sulla comunicazione alle parti processuali il *link* all'uoop predisposto per l'accesso di soggetti esterni a *Microsoft Teams*. Solo in caso di problematiche correlate alla gestione del ruolo il giudice indicherà l' eventuale diversa data di discussione e decisione nonché l'ora del collegamento;

7. SETTORE TUTELE E CURATELE

Anche per il periodo 12 maggio - 30 luglio saranno limitate le convocazioni per l'ascolto di persone per le quali sia stata proposta l'applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno salvo che venga dedotta dal/i ricorrente/i o ritenuta dal Giudice una motivata situazione incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori. L'ipotesi prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f) verrà valutata, in particolare, con riferimento all'audizione delle persone ospitate all'interno di RSA che forniscano garanzie circa la corretta identificazione dell'amministrando e la fattibilità tecnica del collegamento.

L'adozione invece di provvedimenti provvisori ex art. 405, comma 4, c.c. dovrebbe consentire di far fronte a gran parte delle necessità sia relative alla cura sia relative alla gestione degli interessi patrimoniali delle persone bisognose.

Quanto ai giudizi di interdizione che presuppongono che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo per consentire la nomina di un tutore provvisorio

Prot. 596 del 5 maggio 2020

(art. 419 ult. comma c.c.) l'ipotesi del collegamento da remoto, verrà valutata in particolare con riferimento all'audizione delle persone ospitate all'interno di RSA che forniscano garanzie circa la corretta identificazione dell'amministrando e la fattibilità tecnica del collegamento.

I giuramenti degli amministratori di sostegno, Tutori, Protutori verranno effettuati come segue:

- deposito in PCT se trattasi di avvocati o Enti Territoriali,
- fissazione di udienza successiva al 30 luglio per tutti i privati ma con autorizzazione espressa del Giudice ad operare fin da subito e con disposizione rivolta ex art. 344, comma 2, c.c. a tutti gli Enti Pubblici e/o Privati di non ostacolare l'operato del rappresentante nominato.

Solo nel caso di udienza per il giuramento degli Amministratori di Sostegno o tutori Avvocati o Commercialisti iscritti nelle liste del Tribunale di Como e dotati di PEC il giudice tutelare valuterà di procedere a mezzo videoconferenza.

Per quanto riguarda gli altri incombenti di competenza del Giudice Tutelare (in materia di vigilanza, passaporti, istanze ex art. 320 c.c. ecc.) già si fa largo uso di contraddittorio cartolare, con comunicazioni anche per le vie brevi. Al deposito in Cancelleria verrà sostituito quello tramite posta certificata.

Quanto agli eventuali colloqui ex art. 44 disp. att. c.c. nonchè alle istanze di contatto con il Giudice, specie se provenienti da amministratori di sostegno già in carica, avvocati o commercialisti, tramite metodi più informali le istanze dovranno essere rivolte all'indirizzo mail della cancelleria. I giudici firseranno periodicamente (almeno ogni 15 giorni) e previa valutazione del contenuto delle richieste delle sessioni di videoconferenza.

8. PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI LOCAZIONE E SFRATTO

Si richiamano le disposizioni della circolare 19 marzo 2020. Il giudice assegnatario valuterà caso per caso se la loro ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. A titolo di esempio il pregiudizio può essere commisurato alla durata della morosità ovvero al valore rilevante dei

Prot. 596 del 5 maggio 2020

canoni non corrisposti. In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso. L'assenza dei presupposti d'urgenza comporta il rinvio dei procedimenti.

La trattazione scritta potrà essere valutata quando il convenuto è costituito con difensore oppure a seguito di concessione del termine di grazia nel caso in cui l'intimato abbia corrisposto quanto dovuto e l'intimante debba limitarsi alla dichiarazione.

Sarà sempre possibile avanzare, per comprovate ragioni d'urgenza istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 luglio.

9. SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

La materia è caratterizzata dall'elevato numero di procedure trattate nelle singole udienze e per il coinvolgimento di un numero ragguardevole di soggetti coinvolti (creditori, a volte fisicamente presenti, debitore, pressoché mai costituito con legale, ausiliari del giudice, quali perito stimatore, custode giudiziario, visurista, delegato). Risulta inoltre pressoché impossibile selezionare solo alcune tipologie di fascicoli, ovvero di adempimenti, per cui assicurare la trattazione, atteso che la quasi totalità delle udienze risulta fissata per gli incumbenti ex art. 569 c.p.c. in merito alla decisione sulla vendita dell'immobile pignorato, essendo tutta la fase esecutiva successiva oggetto di delega.

Attesa la pressoché sostanziale impossibilità di assicurare la trattazione in modalità cartolare ovvero telematica, i suddetti procedimenti saranno rinviati a data successiva al 1 luglio 2020.

Per quanto riguarda le **esecuzioni su immobili ad uso abitativo** si richiama l'art. 54-ter. introdotto in sede di conversione al DL 18/2020 con cui si dispone in tutto il territorio nazionale la sospensione per la durata di sei mesi di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

Si confermano, per il resto, le indicazioni contenute nella circolare 19 marzo 2020.

10. DIBATTIMENTO PENALE

L'attività processuale verrà ripresa ma con gli accorgimenti volte a evitare, e comunque contenere, rischi per la salute. Una ulteriore massiccia serie di rinvii fuori udienza per un arco di tempo di 2 mesi potrebbe mettere in ulteriore difficoltà le cancellerie e creerebbe un arretrato in futuro difficilmente recuperabile.

Verranno trattati i processi in cui sono state applicate misure cautelari (anche non detentive) o di sicurezza, e comunque quelli indicati dall'art. 83 lett. b) del Decreto legge 17.3.2020 n.18 e succ. mod., senza necessità di una espressa richiesta di procedere da parte degli imputati o dei difensori. Gli imputati detenuti in carcere verranno collegati in videoconferenza. Il giudice sentite le parti determinerà le ulteriori concrete modalità di trattazione.

Verranno trattati gli incidenti di esecuzione a carico di soggetti detenuti.

Qualora il numero dei difensori e delle eventuali parti civili sia tale da confliggere con gli obiettivi di salvaguardia verranno celebrati solo quei procedimenti indicati dal comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020. Il collegio o il giudice assegnatario del procedimento e la cancelleria competente ne daranno tuttavia tempestiva comunicazione alla segreteria della Presidenza.

Tutti i dibattimenti continueranno a tenersi a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p.

Nel valutare i procedimenti da trattare sarà opportuno orientarsi sulla necessità di dedicare i prossimi mesi, alla attività decisionale di qualsiasi tipo² eventualmente anticipando le udienze di discussione e rinviano, invece, i

² Sarà possibile trattare, a titolo esemplificativo:

- Udienze di discussione;
 - Udienze di verifica delle ricerche dell'imputato disposte ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p.; - Udienze in materia di MAP (artt. 168 bis c.p. e art. 464 bis ss. c.p.p.);
 - Udienze di verifica delle costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.), questioni preliminari (art. 491 c.p.p.) e richieste di prova (art. 493 c.p.p.).
- Remissioni di querela, oblazioni ecc.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

procedimenti in cui non vi siano misure in atto, gli adempimenti connessi all'escussione di testimoni specie se provenienti da località esterne alla provincia e, a maggior ragione, al territorio lombardo. Analoga valutazione andrà effettuata nei procedimenti con unico difensore proveniente da fuori regione.

In tale ottica si rileva come il disposto del comma. 12 bis dell'art. 83 DL 18/20 (inserito in sede di conversione con la legge 27/2020) consentisse la trattazione da remoto delle udienze penali in cui è prevista l'escussione di ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti. Tale norma, peraltro, è stata modificata dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 20 che così recita: *"Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"*

Nell'individuazione dei procedimenti da trattare verranno privilegiati quelli in cui sia presente una misura cautelare reale con le stesse accortezze indicate in precedenza relativamente ai procedimenti in cui siano presenti misure cautelari personali.

I giudici valuteranno le concrete modalità con cui attuare gli ulteriori accorgimenti (uso di mascherine, distanziamento) all'interno dell'aula di udienza.

Quanto alle udienze di smistamento, che presentano un maggior rischio di assembramento negli spazi comuni del Palazzo di Giustizia, i giudici predisporranno, almeno 3 giorni prima un calendario con l'indicazione dell'orario di chiamata dei dibattimenti che verrà trasmesso all'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale e pubblicato su apposito spazio che verrà ricavato all'interno del sito Internet del Tribunale.

I difensori, dal canto loro, sono invitati a depositare almeno 6 giorni prima della data di udienza anche a mezzo posta elettronica una comunicazione in cui anticipano le proprie scelte processuali, così da consentire al giudice di meglio valutare la tempistica relativa agli orari di chiamata dei singoli processi. Le istanze di patteggiamento andranno preventivamente consentite fuori udienza.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

Le richieste di giudizio abbreviato verranno anticipate nei termini sopra indicati.

I giudici valuteranno, nei limiti del possibile, prima dell'udienza l'accogliibilità, o meno, delle istanze di rinvio depositate dai difensori anche ai fini degli adempimenti descritti in precedenza e del provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione.

Valuteranno i difensori, in accordo con l'Ordine locale, se farsi sostituire, come auspicabile, in udienza da un solo o più colleghi.

E' stato redatto, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, un protocollo per la celebrazione da remoto dei giudizi direttissimi ormai peraltro regolamentati anche in fase di conversione del DL.18/2020. In caso questi procedimenti si debbano tenere all'interno del Palazzo di Giustizia verrà utilizzata l'aula di Corte d'Assise che consente ampio distanziamento tra i presenti.

I giudici continueranno a trattare con particolare sollecitudine i procedimenti che non prevedono scadenze (es. decreti di liquidazione dei difensori e periti, incidenti di esecuzione *de plano*) e la presenza di terze parti.

I difensori avranno cura di non far comparire personalmente gli assistiti salvo concedere rinvio ove la presenza si rendesse assolutamente necessario.

Il presidente di sezione riferirà entro il 30 giugno sul numero dei procedimenti in tale modo definiti rispetto quelli presenti al 9 marzo 2020..

11. UFFICIO GIP-GUP

Gli interrogatori dei soggetti arrestati/fermati o, comunque, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere avverranno da remoto come da protocollo 15 aprile 2020 sottoscritto con la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale.

Anche in queste ipotesi peraltro è intervenuta, in sede di conversione del DL18/20 la novella legislativa costituita dall'introduzione del comma 12 quater.

Le udienze preliminari già fissate, che non afferiscono a persone sottoposte a misure cautelari o interdittive o comunque in cui siano presenti misure cautelari

Prot. 596 del 5 maggio 2020

reali, verranno rinviate a data successiva il 30 luglio. Visti i tempi di fissazione delle prime udienze attualmente adottati dal dibattimento penale rispetto quelli di fissazione delle udienze preliminari da parte del GIP e considerata l'esigenza di privilegiare il recupero dei dibattimenti già differiti, tale rinvio non viene a comportare alcun grave pregiudizio al funzionamento complessivo del sistema. Qualora i giudici avessero dato indicazione per una fissazione anteriore al 30 luglio ma gli avvisi non fossero stati ancora notificati l'udienza verrà ricalendarizzata.

Verranno dunque trattate:

- a) le udienze relative a processi con detenuti (con videoconferenza), o sottoposti a misure di sicurezza (anche libertà vigilata) o a misure cautelari senza necessità di una espressa richiesta di procedere da parte degli imputati o dei difensori. Qualora il numero dei difensori e delle eventuali parti civili sia tale da configgere con gli obiettivi di salvaguardia verranno celebrati solo quei procedimenti indicati dal comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020;
- b) le udienze relative a processi in cui abbia trovato applicazione una misura cautelare reale (specialmente se trattasi di sequestri preventivi);
- c) le udienze relative a processi per i quali è stato richiesto ed assentito dal PM il patteggiamento, anche relativamente ad imputati a piede libero;
- d) le udienze in cui sia già stata prevista e calendarizzata la discussione di giudizi abbreviati fatto salvo quanto indicato al punto a) con riferimento al numero delle parti.
- e) le udienze nei procedimenti di messa alla prova o per la pronuncia di sentenza di estinzione del reato;
- f) gli incidenti di esecuzioni che comportino effetti sulla pena o in cui comunque vi sia espressa richiesta di trattazione dell'istante con rinuncia a non comparire;
- g) i procedimenti conseguenti ad opposizione a decreto penale con richiesta di rito abbreviato incondizionato o condizionato alla sola produzione di documenti.
- h) i procedimenti di archiviazione o conseguenti all'opposizione a richiesta di archiviazione nelle ipotesi in cui i difensori, ritualmente avvisati formalizzino preventivamente la propria volontà di non presenziare all'udienza depositando, eventualmente, memorie;
- i) le richieste di decreto penale specie al fine di definire l'arretrato

Prot. 596 del 5 maggio 2020

Con riferimento ai processi di cui alle lettere b), c) d) ed e) f) h) i difensori avranno cura di non far comparire personalmente gli assistiti salvo concedere rinvio ove la presenza si rendesse assolutamente necessaria.

Il ruolo di udienza sarà articolato secondo chiamata ad orari differenti e congruamente distanziati. Al fine di garantire il rispetto dei tempi cadenzati e contenere i tempi della discussione orale, è raccomandato il deposito a mezzo pec di requisitorie e memorie scritte nei 5 giorni prima dell'udienza

I giudici valuteranno le concrete modalità con cui adottare ulteriori accorgimenti (uso mascherine, distanziamento) all'interno dell'aula di udienza.

Verranno in ogni caso trattati i procedimenti, ivi compresi gli incidenti probatori, per cui sia stata ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. c) DL 17/2020.

12. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Sono stati richiesti contributi ai magistrati collaboratori.

Quanto al **settore civile** le indicazioni pervenute si sostanziano nel demandare al singolo giudice, una volta esaminati i ruoli di udienza, l'individuazione dei procedimenti da trattare. Trattasi, tuttavia, di indicazione priva di concretezza ai fini della stesura di linee guida di carattere generale e che dovrebbero in qualche modo rendere prevedibile lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel periodo di emergenza.

Si dispone dunque, vista la condizione strutturale dell'ufficio, che vengano rinviati tutti i procedimenti in cui è prevista attività istruttoria (esami testi, interrogatori, giuramento consulenti, comparizione parti, tentativi di conciliazione, ecc) ovvero in cui le parti stiano in giudizio senza avvocato.

I giudici individueranno invece i procedimenti per cui è possibile la trattazione scritta comunicando tempestivamente ai difensori, via PEC, la possibilità di procedere in questo modo

Per tale categoria di procedimenti, in analogia a quanto previsto per il tribunale, il deposito di istanze, atti e dei documenti avverrà a mezzo PEC, sia all'indirizzo della cancelleria, che a quello della controparte (per il necessario contraddittorio) entro la data fissata per l'udienza.

Prot. 596 del 5 maggio 2020

La cancelleria trasmetterà i documenti al giudice titolare del procedimento che assumerà, sempre in forma scritta, le sue determinazioni.

Si continueranno a trattare con le usuali modalità i procedimenti già ritenuti urgenti.

Per quanto riguarda il **settore penale**, vista la condizione strutturale dell'ufficio, verrà preferibilmente disposto il rinvio a data successiva al 30 luglio 2020 dei dibattimenti, con l'unica eccezione di quelli in cui sia prevista la discussione ovvero sia stata acquisita remissione di querela o, comunque, risulti una possibilità di definizione, o valutazione, allo stato degli atti del procedimento.

I giudici che intendessero, motivatamente trattare altre tipologie procedimenti al di fuori di quelli sopra indicati, ne daranno preventiva comunicazione (5 giorni prima) ai difensori.

I giudici avranno cura di predisporre un elenco di chiamata a orari prestabiliti ed opportunamente differenziati, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati almeno tre giorni prima dell'udienza. I difensori avranno cura di anticipare via mail ai giudici le proprie scelte processuali in occasione delle prime udienze.

I processi si terranno comunque a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. e limitazione dell'accesso all'aula di udienza.

CONCLUSIONI

Le presenti **linee guida vincolanti** per la trattazione degli affari giudiziari e dei processi da parte dei giudici sono adottate ai sensi dell' art. 83 d.l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020.

Se ne dispone la trasmissione al Presidente della Corte d'Appello, la pubblicazione sul sito internet dell'ufficio e la trasmissione anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Esse hanno validità dal prossimo 12 maggio e rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e, comunque, non oltre il 30 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto si richiama, in quanto compatibile e fatte salve comunque le determinazioni dei singoli giudici, il contenuto delle

Prot. 596 del 5 maggio 2020

linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura e la circolare 19 marzo con successive modifiche in cui, specie per alcuni settori, venivano già delineate le linee di intervento nel periodo successivo alla sospensione ex lege dei procedimenti.

Como 5 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Dott. Ambrogio Ceron



Appendice

Misure organizzative di carattere generale

- Sono state richieste le indicazioni di competenza di codesta all' Autorità Sanitaria Regionale e ATS locale;
- È stato attuato il lavoro agile che dovrà essere rimodulato, sulle esigenze del servizio in questa seconda fase articolarsi e conformarsi in misura quantitativa differente rispetto alla prima fase;
- E' ipotizzabile, ma da verificare, la possibilità di una diversa articolazione degli orari di lavoro che consenta di coprire la fascia oraria mattutina e quella pomeridiano/serale riducendo ulteriormente i periodi di compresenza del personale;

Sono state disposte

- le limitazioni di accesso al palazzo di giustizia per disporre dei soli atti urgenti che verranno rimodulate in previsione della fase 2;
- le limitazioni dell'orario di apertura al pubblico;
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi;
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche;
- gli interrogatori delle persone detenute o arrestate a mezzo videoconferenza;

inoltre

Prot. 596 del 5 maggio 2020

- il personale in servizio presso gli uffici giudiziari è stato dotato di mascherine riutilizzabili (dall'ufficio) e monouso (dal Ministero);
- i liquidi disinfettanti sono stati consegnati e resi disponibili sia pure dopo qualche tempo dall'effettuazione dell'ordine;
- dispenser di disinfettante sono stati installati nei corridoi in prossimità degli ascensori;
- l'impresa di pulizie ha effettuato attività di disinfezione (sul punto si ricorda invece che l'attività di "sanificazione" in ambienti non sanitari, oltre che comportante un impegno economico che esula dalle disponibilità dei singoli uffici giudiziari, è suggerita unicamente in presenza di casi di COVID conclamato e si presenta di utilità, secondo i pareri acquisiti, solo se svolta nell'immediatezza e su indicazione dei dipartimenti di prevenzione posto che il virus resiste sulle superfici solo per un limitato lasso temporale);
- attualmente il personale di vigilanza provvede a misurare la temperatura corporea alle persone che accedono al palazzo di giustizia;
- sono stati diversificati gli accessi in entrata ed in uscita come pure i percorsi sulle scale e nei corridoi;
- è stata predisposta, con i soli mezzi a disposizione, cartellonistica per il distanziamento;
- le macchinette distributrici di bevande sono state collocate in aree aperte;
- è stata ottenuta dal Ministero l'autorizzazione alla spesa per l'installazione di barriere parafuoco in 5 cancellerie;
- sono stati richiesti i pareri del medico competente e del RSPP ai fini di un possibile aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- è in programma l'utilizzo di un software per la gestione degli appuntamenti delle cancellerie da pagina web che consentirà anche in futuro l'accesso ai servizi del tribunale previa prenotazione, on line scaglionata per orari fissi;

Quanto alle prescrizioni di carattere generale (distanziamento, igiene, areazione locali, presenza in ufficio solo in assenza di febbre, ecc) valgono le ben note indicazioni contenute nei provvedimenti delle competenti Autorità già diffusi per conoscenza all'interno dell' ufficio e che appare ridondante esporre nuovamente in questa sede.

I direttori vigileranno in merito al rispetto delle indicazioni.

IL PRESIDENTE
Dott. Ambrogio Ceron

